DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2008 RELATIVO AL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DEL MERCURIO METALLICO E DI TALUNI COMPOSTI E MISCELE DEL MERCURIO E ALLO STOCCAGGIO IN SICUREZZA DEL MERCURIO METALLICO

Art. 2

Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 1 del regolamento in materia di divieto di esportazione

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento e' punito con l'arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

Versione in vigore dal 10 aprile 2013, non più in vigore dal 15 dicembre 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico
Estremi	Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-25-2013/art-2-violazioni-degli-obblighi-derivanti-dall-articolo-1-del-regolamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it